

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 143

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, BOIDI, GRAZIOSI, STELLA, VIALE, VICENTINI, TROISI, SCARASCIA, REPOSSI, MONTE, NEGRARI, SEDATI, SCHIAVON, PINTUS, BIAGIONI, BOLLA, BARTOLE, SEMERARO, SORGI, CACCURI, ARMANI, MAROTTA MICHELE, MALFATTI, SAMMARTINO, FERRARA, AMADEO ALDO, FODERARO, GIGLIA, PUGLIESE, MARENGHI, DE MARZI FERNANDO, GERMANI, VETRONE, BARONI, FRANZO, SODANO, AMATUCCI, GERBINO, PREARO, LONGONI, AIMI, SANGALLI, HELFER, ZUGNO, TANTALO, PUCCI ERNESTO, COTELLESA, DI LEO, BALDI, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, BACCELLI, CASTELLUCCI, CORONA GIACOMO, DURAND DE LA PENNE, LUCCHESI, MARTINELLI, ROCCHETTI, SPADOLA, TURNATURI**

*Presentata il 22 luglio 1958*

### Abolizione dell'imposta sul bestiame e delle prestazioni d'opera

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da più parti, e con varie argomentazioni, è stata sempre sostenuta la necessità di addivenire all'abolizione dell'imposta sul bestiame, ma il problema è stato sempre rinviato ad un complessivo riordinamento della finanza locale.

La presente proposta di legge, senza attendere quelle che saranno le iniziative del Governo in tale particolare settore, ripropone l'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 1959, di tale imposta per motivi, oltreché giuridici, politici ed economici.

L'imposta sul bestiame appartiene, razionalmente, alla categoria delle imposte reali sui redditi. Essa infatti colpisce non il reddito direttamente, ma un indice di esso ed ha per scopo di far confluire alle finanze degli Enti locali i redditi derivanti dall'esercizio delle industrie « agrarie ». Per la sua natura, prima dell'istituzione di un'addizionale sui redditi agrari, essa poteva essere

riguardata, sebbene con assai approssimazione, come un surrogato di detta addizionale, ma, colpiti ora i redditi agrari da tale tributo, l'imposta sul bestiame, da tempo, si sarebbe dovuta abolire, costituendo un duplicato d'imposta, sia pure con diverso titolo, sul medesimo reddito. È inoltre da tener presente che nelle tariffe di estimo di reddito agrario il bestiame, che a qualsiasi titolo si trovi sul fondo, è già considerato nella formazione delle tariffe, per cui il reddito derivante da quello esistente sul fondo è già colpito da imposta.

Le ragioni di ordine politico che giustificano l'abolizione del tributo ci sembrano di duplice ordine. Innanzi tutto non va dimenticato che, in molte zone del Paese, la coltivazione del terreno è orientata verso colture industriali o frutticole di maggior reddito, con scarso impiego o addirittura senza impiego di bestiame per cui il tributo

viene a colpire in prevalenza dei piccoli proprietari o affittuari con scarsi redditi, per i quali il tributo assume la figura di un'odiosa persecuzione.

In secondo luogo non vi è dubbio che l'abolizione dell'imposta sul bestiame potrà apportare benefici riflessi al patrimonio zootecnico italiano anche in previsione dell'inserimento di questo nel Mercato comune europeo, incrementando gli attuali allevamenti zootecnici e promuovendone altri nuovi senza contare che l'abolizione del tributo dovrebbe avere favorevoli ripercussioni sia sul mercato all'ingrosso che su quello al minuto.

In un certo qual modo collegata all'imposta sul bestiame è quella sull'abolizione delle prestazioni d'opera da parte dei possessori di bestiame, ed in genere di carri. L'articolo 10 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, al n. 7 espressamente prevede la facoltà dei comuni d'imporre prestazioni d'opera, facendo espresso richiamo all'articolo 6 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, che istituì dette prestazioni. In effetti da parte delle Amministrazioni comunali il pretendere le prestazioni d'opera o, in sostituzione di queste, il pagamento in

danaro, si è col tempo venuto attenuando, ma di recente con sentenza della Cassazione a Sezioni unite il problema è stato riproposto pretendendo i comuni di applicare le prestazioni o il tributo a carico dei possessori di veicoli a trazione meccanica; con la ricordata sentenza la Suprema Corte ha riconosciuto che il tributo non può essere esteso ai proprietari o possessori di autoveicoli, per cui attualmente il tributo deve intendersi rettamente applicato solo ai proprietari o possessori di veicoli a trazione animale. Non è chi non veda come il mantenere in vita tale norma, con l'attuale meccanizzazione, costituisca un vero e proprio anacronismo, tramutandosi, in definitiva, il tributo in una imposta a carico dei meno abbienti, in un tributo a carico di coloro che, per non avere i mezzi finanziari, non possono sostituire ai tradizionali animali mezzi meccanici più idonei, esenti da tributo!

Onorevoli colleghi. La presente proposta di legge, come ci siamo sforzati di porre in risalto, persegue finalità di ordine oltreché economico, sociale e politico, e pertanto confidiamo che essa potrà incontrare il vostro favorevole voto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1959, l'imposta sul bestiame prevista dal capo VI, sezione I, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abolita.

### ART. 2.

È abrogata, con decorrenza 1° gennaio 1959, la norma di cui al n. 7 dell'articolo 10 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.